Protocollo Numero 0014862-2021 del 02/11/2021 10:18:51 UOR Competenza SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSON

Protocollo Numero 0012887-2021 del 24/09/2021 10:15:48 UOR Competenza PRESIDENZA

(9a.2)

SLG STUDIO LEGALE GERACI

Palermo, 24 settembre 2021

Spett.
Servizi Ausiliari Sicilia
Società Consortile per Azioni
P.zza Castelnuovo n. 35
90141 PALERMO
PEC: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it

OGGETTO: Servizi Ausiliari Sicilia Scpa / Terzo Giacomo
(Vs. prot. n. 12855/2 del 23.09.2021)

In riscontro Vs. nota pec del *23 settembre u.s.* relativa all'oggetto, significo quanto segue.

La *Corte di Appello – Sez. Lavoro di Palermo* - nuovamente investita della questione dalla *Corte di Cassazione* - quale *giudice di rinvio*, ai sensi dell'*art. 384, c.2, c.p.c.* è in realtà tenuta ad attenersi al principio stabilito dal *Giudice di legittimità* che ha, nella fattispecie, *annullato* la sentenza di appello limitatamente al motivo accolto (*per violazione o falsa applicazione di norme di diritto*), ex *art. 360, n.3, c.p.c.*, ovvero per *errores in iudicando*.

Il rinvio operato dalla *Cassazione* è, quindi, un rinvio c.d. "*prosecutorio*" o "*proprio*", laddove la *Suprema Corte* può decidere nel merito, ma può farlo solo ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

L'ambito del *giudizio di rinvio* è, come tale, *predefinito* da quanto è accaduto nel corso dei precedenti gradi: tutto ciò che non ha formato oggetto di appello e di ricorso per *Cassazione* non può più essere rimesso in discussione per effetto del giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione.

Ne consegue, come già affermato in precedenza, che il *giudice del rinvio* deve applicare al caso concreto il *principio di diritto* che la *sentenza rescindente* ha enunciato sulla base di determinati presupposti non solo di diritto, ma anche di fatto: ha "*efficacia vincolante*", nel senso che non solo non può essere disattesa la regola di diritto, ma neppure possono esserlo i presupposti in base ai quali essa è stata affermata.

Ciò posto, alla stregua anche della costante giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, la sentenza resa dalla *Corte di Appello – Sez. Lavoro di Palermo* in data *9 settembre u.s.*, non presenta profili e/o vizi che possono giustificare un nuovo *ricorso per Cassazione* la cui soccombenza di codesta *Società* potrebbe essere concreta.

Si rimane a disposizione per qualsiasi altro eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

(Avv. [illegible] Geraci)